

SISTEMA PENALE

Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'.

La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime

*Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125
Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri.*

di Giuseppe Amarelli e Costantino Visconti

1. La Corte di Cassazione ha concluso la saga 'mafia capitale' riscrivendone il finale e decretando che **non fu 'vera mafia'**.

A distanza di circa otto mesi dalla pubblicazione del dispositivo sono state finalmente depositate le dense motivazioni che, all'esito di un ragionamento lineare e rigoroso, hanno condotto i giudici di legittimità ad **escludere definitivamente** la possibilità di **sussumere** i fatti contestati agli imputati della nota vicenda romana nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui **all'art. 416 bis c.p., derubricandoli** in quello sensibilmente meno grave di cui **all'art. 416 c.p.**

Si tratta del **punto di approdo** di una **lunga** ed articolata **vicenda** giudiziaria, corredata da innumerevoli risvolti mediatico-politici, **nata** da un'**indagine** della **Procura di Roma del 2014** che aveva individuato nel gruppo criminale diretto da Buzzi (gestore di diverse cooperative operanti nel settore dell'edilizia e dei servizi) e Carminati (*ex* affiliato alla banda della Magliana ed ai nuclei armati rivoluzionari (NAR)), attivo in attività usuraie, estorsive e corruttive, un **unico sodalizio di tipo mafioso** capace, tra le altre cose, di condizionare stabilmente il settore degli appalti pubblici del municipio capitolino;

proseguita con due **ordinanze 'gemelle'** di natura **cautelare** della Suprema Corte del **2015** che avevano confermato l'impostazione accusatoria, ribadendo l'esistenza di una mafia

SISTEMA PENALE

romana autoctona e confermando le misure disposte nei confronti degli indiziati di appartenenza ad una associazione per delinquere *ex art. 416 bis c.p.*¹;

bruscamente interrotta dalla decisione del **giudice di prime cure del 2017** che aveva ravvisato nelle vicende capitoline fatti ascrivibili a **due distinti gruppi criminali non mafiosi**, uno diretto da Carminati, l'altro da Buzzi, integranti in un caso reati comuni di matrice estorsivo-usuraia e, nell'altro, delitti contro la pubblica amministrazione di tipo clientelare-corruttivo²;

nuovamente ribaltata con una *reformatio in peius* 'cartolare' della **Corte d'Appello di Roma del 2018** che, riscontrando l'esistenza di un'unica associazione di tipo mafioso attiva dal 2011 al 2014, in seguito alla fusione dei due distinti gruppi criminali preesistenti, aveva ritenuto configurato il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. irrogando, però, paradossalmente, pene più miti rispetto a quelle della decisione di primo grado che, invece, aveva escluso l'associazione di tipo mafioso³.

Come si è premurata di chiarire la stessa Corte di Cassazione con un inusuale **comunicato stampa** dell'*Ufficio relazioni con i mezzi di informazione* con cui sono state anticipate sinteticamente le motivazioni, **la sentenza non ha però demolito l'impianto accusatorio**, negando l'esistenza di gruppi criminali dediti anche alla gestione corruttiva degli appalti pubblici nella capitale, ma **si è limitata ad escluderne la riconducibilità ad unico sodalizio di tipo mafioso e quindi sussumibile nel paradigma di cui all'art. 416 bis c.p.**

¹ Cass., Sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535 e Cass., Sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2453. Per una ricostruzione delle origini dell'indagine e della vicenda cautelare cfr. C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è e si vede...*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015; A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 87 ss.; L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in www.penalecontemporaneo.it, 30 s.

² Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017, n. 11730, in *Foro it.*, 2018, II, 176 ss., con nota di G. FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*. In argomento cfr. anche E. ZUFFADA, *Per il tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, n. 11, 270; nonché G. AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giur. it.*, 2018, 956 ss.

³ Corte App. Roma, Sez. III, sent. 11 settembre 2018, n. 10010, in www.penalecontemporaneo.it, 14 maggio 2019, con nota di E. CIPANI, *La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo cd. mafia capitale: la questione dell'applicabilità dell'art. 416bis c.p. alle mafie "atipiche"*, infatti, aveva segnalato come, dalla fusione tra i due sodalizi e dal conferimento a quello neo-costituito della carica di intimidazione di Carminati, era scaturita una vera e propria trasformazione dei "metodi di corruzione semplice" in "metodi di corruzione di tipo mafioso". Ricostruisce tutti i diversi gradi di giudizio ed i problemi emersi sul piano della qualificazione giuridica dei fatti E. MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. pen. web*, 11 dicembre 2019, 1 ss.

SISTEMA PENALE

Ha cioè proceduto a **confutare la qualificazione dei fatti propugnata dalla Corte di appello di Roma** a vantaggio di quella proposta dal Tribunale di primo grado, ravvisando l'esistenza di **due distinti gruppi criminali comuni** riportabili entrambi nel tipo criminoso dell'associazione per delinquere semplice *ex art. 416 c.p.*, uno orientato alla realizzazione di delitti-scopo di carattere patrimoniale, l'altro di delitti-scopo contro la pubblica amministrazione.

Pur ritenendo così **astrattamente possibile la configurabilità** del delitto di cui all'art. **416 bis c.p.** anche in **contesti non storicamente mafiosi**, l'ha motivatamente **esclusa** in questa circostanza, riscontrando nel ponderoso lavoro della Procura un **sistema corruttivo** stabile e pervasivo che si era infiltrato in profondità negli uffici pubblici della capitale e che meritava di essere adeguatamente punito ai sensi di *figurae criminis 'altre'* rispetto al **416 bis c.p.**, difettando la prova dell'effettivo impiego del metodo mafioso da parte di entrambi i sodalizi.

2. Tali conclusioni sono **l'esito di un percorso logico-argomentativo piano e lineare** che muove dalla descrizione di una **premessa di tipo metodologico**, passa per la previa **ricostruzione della tipicità 'rafforzata' dell'art. 416 bis c.p.** rispetto a quella 'esangue' dell'art. 416 c.p. e termina con una meticolosa **descrizione dei vizi di legittimità della decisione dei giudici del gravame** che, ribaltando il giudizio di primo grado, avevano ravvisato nella vicenda mafia capitale una associazione di tipo mafioso.

Nella **premessa** introduttiva della parte motiva dedicata alla trattazione del problema specifico della configurabilità della fattispecie associativa mafiosa, i giudici di legittimità si premurano di **mettere in luce l'asse legicentrico** lungo cui deve essere condotto il giudizio sulla caratura mafiosa o meno dei gruppi criminali implicati nel sistema corruttivo di 'mafia capitale' ed in quello usuraio del 'distributore di Corso Francia'.

Ben si chiarisce sin dal principio, infatti, che, pur implicando il problema delle nuove mafie una tensione dialettica tra il diritto legislativo e quello giurisprudenziale, non si può mai giungere "a piegare le esigenze di tassatività della fattispecie e la prevedibilità delle decisioni ad esigenze di semplificazioni probatorie ed a necessità di andare al 'cuore' sostanziale di intricate vicende" (p. 281).

SISTEMA PENALE

Per la Corte, ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso – in ragione della sua natura giuridica di **fattispecie associativa mista** o ‘che delinque’⁴ – **non può essere accertata la mera potenzialità**, per quanto seria, di un **futuro uso del metodo mafioso**, dovendosi verificare in concreto la sua **effettiva incidenza** nell’ambito di operatività del sodalizio⁵ (p. 282).

Diversamente dall’art. 416 c.p., che rappresenta al contrario una **fattispecie associativa pura** o ‘per delinquere’, per la sua integrazione **non è sufficiente** la mera **intenzione** della **futura commissione di delitti** attraverso una stabile organizzazione di mezzi e persone, ma il concreto innesco di una serie di “**effettive derivazioni causali**” tra la condotta di ‘avvalimento’ della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e l’assoggettamento e l’omertà diffuse nella cerchia di persone che con il sodalizio si relazionano.

Per la S.C. il **metodo mafioso** costituisce, cioè, un **elemento costitutivo caratterizzante** in termini di disvalore amplificato la fattispecie incriminatrice associativa di tipo mafioso⁶, **non obliterabile ermeneuticamente** dalla giurisprudenza, pena una violazione dei “principi costituzionali di materialità e tassatività della fattispecie di cui all’art. 25 Cost.” (p. 283) ed uno stravolgimento della natura giuridica dell’ipotesi delittuosa associativa da mista in pura.

L’art. 416 *bis*, comma 3, c.p., infatti, seppure con terminologia di derivazione socio-criminologica inevitabilmente elastica, descrive a livello normativo generale ed astratto il *modus operandi* che deve contraddistinguere un’associazione di tipo mafioso, individuandolo, da un lato, nella **esternazione della forza di intimidazione** da parte **dell’intero sodalizio** e, dall’altro, nella **produzione** (concretamente apprezzabile) nei territori in cui questo opera di uno stato latente di **assoggettamento omertoso obiettivamente riscontrabile**.

⁴ Sulla natura giuridica peculiare del delitto di cui all’art. 416 *bis* c.p. e sulla contrapposizione con quella delle altre fattispecie associative si veda G. SPAGNOLO, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 156 ss.; G. DE VERO, *I reati associativi nell’odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 385 ss.; G. INSOLERA-T. GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019, 85 ss.

⁵ Tale necessità è evidenziata dalla dottrina più recente. Sul punto si veda da ultimo I. MERENDA-C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in E. MEZZETTI-L. LUPARIA DONATI, a cura di, *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 37 ss.

⁶ Segnala l’importanza assunta dal metodo mafioso nell’economia della fattispecie associativa di cui all’art. 416 *bis* c.p. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 3^a ed., 2015, 114 ss.

SISTEMA PENALE

Contrariamente a quanto sostenuto in taluni arresti giurisprudenziali formati negli ultimi anni soprattutto in materia di mafie delocalizzate⁷, “la capacità intimidatrice del metodo mafioso (...) deve quindi **avere necessariamente un riscontro esterno**. Non può essere limitata ad una mera **potenzialità astratta**. (...) Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua ‘**esteriorizzazione**’ quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine avvalersi. (...) Ciò che è essenziale è che la fonte della **forza di intimidazione derivi dall’associazione**, cioè dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e **non dal prestigio criminale del singolo associato**” (p. 284).

3. Dopo aver preliminarmente individuato nel metodo mafioso così descritto il vero *ubi consistam* del delitto di associazione di tipo mafioso, la Corte precisa che **ai fini della sua concretizzazione non è però sempre richiesto il compimento di atti integranti** gli estremi della **violenza o minaccia**, almeno in forma tentata, quale riflesso empirico del suo avvalimento.

Molto correttamente si osserva, anzi, che “la necessità di esteriorizzazione della capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell’associazione e dei singoli partecipi; la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono solo un modo, uno strumento – eventuale, possibile, come altri – con cui quella forza di intimidazione può manifestarsi, ben potendo quest’ultima esternarsi anche con il compimento di atti non violenti, ma pur sempre espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo”⁸.

Come rilevato in maniera ancora più esplicita nella coeva sentenza relativa all’altra controversa mafia laziale, il *clan* Fasciani di Ostia, la Corte sembra dunque ribadire che la **forza di intimidazione** rappresenta all’interno della fattispecie associativa mafiosa un

⁷ In chiave critica cfr., C. VISCONTI, *Associazione di tipo mafioso e ‘ndrangheta del nord*, in *Libro dell’anno del diritto* 2016, in www.treccani.it, 1 ss.; G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1197 ss.; F. SERRAINO, *Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416 bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 264 ss.; per un diverso punto di vista, favorevole alla applicabilità estensiva dell’art. 416 bis c.p. alle mafie delocalizzate, si veda A. BALSAMO-S. RECCHIONE, *Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, *ivi*, 18 ottobre 2013, 1 ss.; R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, *ivi*, 10 novembre 2015.

⁸ Le espressioni sono tratte da I. MERENDA-C. VISCONTI, *Metodo mafioso*, cit., 43 s.

SISTEMA PENALE

requisito di tipicità 'a forma libera', declinabile in modi eterogenei a seconda della sottotipologia mafiosa considerata e non predeterminabili tassativamente *ex ante* dal legislatore⁹.

Giustamente si osserva che questa conclusione circa la dimensione concreta e non potenziale del metodo mafioso **vale indistintamente per tutte le tipologie di mafie atipiche**: le straniere, le delocalizzate e le autoctone; ciò che **muta** è solamente il **materiale probatorio utile a configurarlo**, potendo crearsi **"sottotipi applicati"** in base alle caratteristiche assunte dai diversi gruppi criminali nei loro contesti di azione, come dimostra, ad esempio, l'erosione del requisito della territorialità per le mafie straniere (p. 286 ss.).

In ogni caso, per qualsiasi nuova formazione illecita associata, **non basta** ad integrare tale requisito di tipicità dell'art. 416 *bis* c.p. la mera **riproduzione all'interno del sodalizio di regole**, strutture e ripartizioni gerarchiche dei ruoli **analoghe** a quelle dei **gruppi mafiosi storici**, essendo **imprescindibile l'esteriorizzazione** in concreto della **capacità di intimidazione** all'esterno e la connessa produzione di un assoggettamento omertoso diffuso (p. 295).

Precipitato logico di questo rigoroso ragionamento rispettoso della legalità penale è la **netta censura di quegli orientamenti giurisprudenziali** recenti che hanno **snaturato il tipo criminoso dell'art. 416 bis c.p.** rispetto a talune nuove mafie, ritenendo possibile **prescindere** ai fini della sua applicabilità dalla **verifica effettiva del metodo mafioso** in tutte le sue articolate componenti e, dunque, degradandone la natura giuridica dal rango complesso di fattispecie associativa mista a quello semplificato di fattispecie associativa pura.

Una simile operazione ermeneutica è in **palese contrasto con i principi di tassatività e determinatezza** costituzionalmente garantiti, legittimando la creazione per via interpretativa di una **tipicità 'dicotomica'** o differenziata della **stessa fattispecie incriminatrice** di cui all'art. 416 *bis* c.p., più ricca per le associazioni tradizionali, in ordine alle quali è richiesto l'accertamento del *metus* nel territorio di insediamento con i suoi effetti diretti dell'assoggettamento e dell'omertà, e più anemica per quelle nuove, rispetto

⁹ Cass., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, Fasciani, in questa *Rivista*, 24 marzo 2020, con nota di C. VISCONTI, ["Non basta la parola mafia": la Cassazione scolpisce il "fatto" da provare per un'applicazione ragionevole dell'art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone](#). Sul punto cfr. anche A. MANNA-A. DE LIA, "Nuove mafie" e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione, in *Arch. pen.*, 1/2020, 1 ss.; G. AMARELLI, *Mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l'art. 416 bis c.p.*, in *Giur. it.*, 2020, in corso di pubblicazione.

SISTEMA PENALE

alle quali, al contrario, si prescinde dalla esplicitazione all'esterno della *vis* intimidativa del *clan*.

In questo modo, infatti, **si rischia di equiparare** da un punto di vista del disvalore **situazioni** profondamente **eterogenee**, punendo **irragionevolmente** con le stesse sanzioni comminate per la partecipazione ad un sodalizio effettivamente operante con metodo mafioso, la partecipazione ad un gruppo criminale solo potenzialmente mafioso, ma non ancora percepito come tale nel contesto circostante.

L'equiparazione sanzionatoria tra mafie nuove e mafie tradizionali, in forza del principio di proporzionalità-ragionevolezza ed offensività, **implica** un attento **accertamento** in entrambe le situazioni della effettiva sussistenza del **metodo mafioso**: "la tipicità della fattispecie associativa mafiosa è sempre la stessa, anche per le c.d. nuove mafie di cui all'art. 416 *bis*, ultimo comma, c.p., piccole o grandi che siano" (p. 295).

4. Dopo aver puntualmente ricostruito la struttura normativa del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. e delineato i suoi indefettibili elementi costitutivi, **la Corte sposta il fuoco dell'attenzione sulla decisione dei giudici del gravame**, andando a **dimostrare** in maniera pointista e dettagliata come essa, per un verso, **non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena richiamati** e, per altro verso, sia **incorsa in un errore di fatto** nella **valutazione** unitaria e **non differenziata dei gruppi criminali** implicati nelle vicende giudiziarie romane.

In particolare, per la S.C. **la decisione della Corte di appello di ribaltare in senso peggiorativo la decisione del giudice di primo grado** di condanna, riqualificando la partecipazione associativa dei vari imputati ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p. anziché dell'art. 416 c.p., **avrebbe meritato** – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, avallato anche da S.u. 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino – una **motivazione rafforzata**, dotata di forza persuasiva superiore, **configurando un'ipotesi di reformatio in peius** (p. 297).

La Corte di Appello avrebbe dovuto, cioè, supportare il suo *overruling* in *malam partem* circa la natura mafiosa delle vicende apprezzate, **indicando** analiticamente gli **errori di valutazione** contenuti nella sentenza di primo grado e le **ragioni opposte** che imponevano la soluzione contraria (p. 299).

SISTEMA PENALE

Al contrario, invece, i **giudici del gravame** non hanno proceduto ad uno smantellamento punto per punto della decisione di primo grado che aveva escluso la configurabilità dell'art. 416 *bis* c.p. e alla confutazione degli elementi di fatto su cui questa si fondava, ma si sono **limitati a recuperare** – appiattendocisi – **il ragionamento** seguito in precedenza dalle decisioni gemelle della **Cassazione** relative alla **fase cautelare**, con cui era stata temporaneamente confermata l'impostazione mafiosa sostenuta dall'accusa, sulla scorta, però, di fatti rivelatisi nel giudizio di merito ben diversi (p. 300).

Per la Corte di Cassazione, ad essere “**gravemente erronea**” non è, quindi, l'impostazione accusatoria circa la natura mafiosa della vicenda fornita dalla Procura, né tanto meno la conforme valutazione provvisoria contenuta nelle decisioni di legittimità cautelari, quanto piuttosto **la decisione della Corte di appello** di Roma, perché si è basata su fatti rivelatisi all'esito del giudizio di merito sensibilmente differenti da quelli posti a fondamento delle decisioni in materia *de libertate* pregresse.

Il ribaltamento di **valutazione circa la connotazione mafiosa di 'mafia capitale'**, infatti, è stato **ancorato** ad acquisizioni ben diverse da quelle emerse nel dibattimento e sulla cui scorta si era pervenuti a conclusioni difformi, vale a dire **al convincimento** che si trattasse di **un'unica associazione criminale**, operante con **modalità mafiose** in un **ambito territoriale** molto **più ampio** di quello successivamente accertato in giudizio, diretta da Carminati, **dotata di armi, collegata** con la 'ndrangheta ed **altri sodalizi criminali mafiosi** e dedita ad attività economiche finanziate con i proventi dei delitti dell'associazione.

5. Per la Corte **risulta**, dunque, del tutto **inadeguata** la **motivazione** della **sentenza di secondo grado** nella parte in cui **ravvisa nuovamente** nella vicenda **un'unica associazione** di tipo mafioso, **piuttosto che due distinte associazioni per delinquere comuni**, prive di un organico e permanente collegamento e dedite alla commissione di specifiche tipologie delittuose senza esternazione di una propria forza di intimidazione¹⁰.

Un ripensamento in fatto di questo genere, implicando in diritto la *reformatio in peius* della decisione precedente, ravvisando la sussistenza dell'art. 416 *bis* c.p. in luogo dell'art. 416

¹⁰ Analoghe connessioni tra la qualificazione giuridica mafiosa e il dualismo o monismo dei sodalizi criminali protagonisti delle vicende giudiziarie sono state evidenziate anche rispetto alle mafie delocalizzate. Sul punto si veda da ultimo Pres. Agg. Cass. S.u., ord. restituzione atti, 17 luglio 2019, in questa *Rivista*, 18 novembre 2019, con nota di G. AMARELLI, [Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono \(?\) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'](#).

SISTEMA PENALE

c.p., **avrebbe dovuto essere supportato da una verifica**, oltre ogni ragionevole dubbio, che la **nuova formazione avesse conseguito un proprio prestigio criminale, differente** da quello dei suoi **singoli** affiliati; avesse **manifestato** in concreto la sua **forza di intimidazione** anche in un contesto oggettivo e soggettivo ridotto; tale **manifestazione** fosse stata **percepita nell'ambiente circostante** producendo un diffuso assoggettamento omertoso (p. 305).

La decisione di merito dei giudici di prime cure aveva, infatti, meticolosamente escluso la natura derivata del gruppo criminale in esame da altri gruppi operanti con metodologie mafie, ravvisando altresì la sua composizione dualistica e l'assenza di elementi di fatto sintomatici dell'avvalimento della forza di intimidazione e dell'assoggettamento e dell'omertà nelle persone con cui il gruppo si relazionava.

Al contrario, invece, la **decisione della Corte di appello circa la natura mafiosa** del sodalizio **riposa su argomenti** di carattere puramente **assertivo ed apodittico**, che non tengono in adeguato conto le contraddittorie e più attente valutazioni dei fatti svolte dal giudice di prime cure.

La **motivazione** della sentenza di appello è quindi considerata **gravemente carente** perché, "piuttosto che confrontarsi con il ragionamento probatorio del Tribunale, ha invece **meramente recepito la decisione adottata dalla Corte di cassazione** in ambito **cautelare**, senza, tuttavia, considerare la diversa base probatoria nel frattempo formatasi" (p. 325).

6. La S.C. si sofferma poi, in modo dettagliato, sui **difetti** di logicità della motivazione della sentenza impugnata sul versante cruciale del **metodo mafioso**.

In primo luogo, osserva come questa abbia **ricavato inferenzialmente** la sussistenza del metodo mafioso attraverso **l'apprezzamento isolato** della **caratura criminale di un singolo partecipe**, piuttosto che dell'intero sodalizio, **senza integrarlo** neanche con il **complementare** riscontro **dell'effettivo assoggettamento omertoso** dell'area territoriale in cui questo operava.

In secondo luogo, rileva come la sua prova sia stata desunta tramite **un'impropria sovrapposizione con il metodo corruttivo** che ha caratterizzato la vicenda di 'mafia capitale' sul versante della infiltrazione negli appalti pubblici.

SISTEMA PENALE

Per la Corte di Cassazione, infatti, il sistema degli appalti nel comune di Roma era gestito, piuttosto che attraverso il *metus* promanante dal vincolo associativo, tramite un oleato sistema di pratiche corruttive¹¹.

Il mondo delle gare pubbliche capitoline sembrava, invero, “gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione”; la **vendita delle funzioni** avveniva invero **non** per il **timore di ritorsioni violente** da parte di un gruppo già noto per l’impiego pregresso di simili modalità operative e per la sua comune storia criminale, ma grazie alla **stipula di intese sinallagmatiche** nel **reciproco interesse delle parti** nell’ambito di un “fenomeno diverso, di collusione generalizzata, diffusa e sistemica” (p. 326).

Le **decisioni dei funzionari**, infatti, **non** sono state indotte **coattivamente** dalla capacità di violenza, intimidazione e costrizione sprigionata dal sodalizio esistente alle spalle dei loro interlocutori interessati alla assegnazione delle gare, **ma adottate liberamente** sulla scorta di **accordi illeciti e paritari**, stipulati all’esito, sovente, di trattative sui tempi e sui costi.

La pubblica funzione è stata cioè compromessa sulla base di una **scelta autonoma e consapevole, ancorché criminale**, di un elevato numero di pubblici amministratori, di politici, di pubblici funzionari **mossi da logiche di indebita locupletazione** a discapito del pubblico interesse, **non da decisioni coartate** di soggetti tenuti ad ottemperare alle richieste per paura di ritorsioni in cambio di piccole prebende (p. 326).

L’illogicità della motivazione circa la sussistenza del metodo mafioso è, infine, **ulteriormente confermata** dal fatto che **nessuna forza di intimidazione** risulta essere stata **esplicitata** neanche nei **confronti degli imprenditori esclusi** dagli appalti; la maggior parte, infatti, **accettava la logica spartitoria** proposta da Buzzi ed incentrata su accordi corruttivi e non sull’intimidazione, traendone vantaggi.

In conclusione, per la S.C. “le risultanze probatorie del processo non consentono affatto di affermare, sul piano generale ed astratto, che sul territorio del Comune di Roma non possono esistere fenomeni criminali mafiosi, quanto, piuttosto, che con specifico riguardo al caso in esame, si è **indebitamente piegata la tipicità della fattispecie** prevista dall’art. 416 *bis* c.p. per **farvi confluire fenomeni ad essa estranei**.”

¹¹ Per approfondimenti sui principali snodi della decisione di primo grado si rinvia a G. AMARELLI, *Le mafie autoctone*, cit., 957 ss.

SISTEMA PENALE

(...) Volendo ricorrere ad una metafora, può dirsi che una parte del 'palazzo' non è stata 'conquistata' dall'esterno, dalla criminalità mafiosa, ma si è consapevolmente 'consegnata' agli interessi del gruppo che faceva capo a Buzzi e Carminati; un gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare" (p. 327).

7. Dalla decisione di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. **la Corte fa giustamente discendere** quale **conseguenza** ulteriore e non secondaria **l'automatico annullamento** della sentenza in relazione alla applicazione a taluni reati scopo della **aggravante soggettiva della agevolazione mafiosa** ex art. 416 *bis*.¹², comma 1, c.p. e delle **aggravanti** di cui agli artt. **628 e 629**, comma 3, n. 3 c.p., **in quanto** tutte **presuppongono** l'effettiva previa **esistenza** di una **associazione mafiosa**.

Con un ulteriore sforzo si arriva anche a **cassare** la parte della pronuncia in cui, rispetto a taluni reati di estorsione, era stata ritenuta sussistente l'altra **aggravante oggettiva del metodo mafioso** di cui all'art. 416 *bis*.1, comma 2, c.p., ritenendo non provato che gli autori avessero utilizzato in taluni episodi delittuosi di matrice estorsiva modalità tali da fare ritenere alle vittime che operassero per conto di un'associazione mafiosa (pp. 328 e 359).

Vale a dire che secondo i giudici di legittimità, a Roma **non solo non è esistita un'unica associazione** operante con il **metodo mafioso** nel settore degli appalti pubblici e delle estorsioni; ma addirittura, **non è stato commesso** da parte dei partecipi di entrambe le distinte associazioni per delinquere comuni – neanche quella finalizzata alla commissione di reati con matrice patrimoniale – **alcun delitto con il metodo mafioso**.

Forse, tale aspetto appare il **meno convincente della decisione**, considerando come, normalmente, si tenda ad **applicare** con grande **elasticità** l'**aggravante oggettiva mafiosa**, anche a prescindere dall'effettiva esistenza di un sodalizio mafioso¹³, e tenendo conto delle **conseguenze** che può riverberare il suo annullamento.

¹² Di recente, tale nesso di dipendenza è stato segnalato da S.U., 4 marzo 2020, n. 8545, Chiocchini, in questa *Rivista*, 16 marzo 2020, con nota di S. FINOCCHIARO, [Le Sezioni unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità irrisolte](#).

¹³ Da ultimo, ha ribadito, al contrario, l'irrilevanza della preesistenza effettiva di un sodalizio di tipo mafioso per la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 *bis*.1, comma 1, c.p., Cass., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 6764, Spada, in questa *Rivista*, 22 maggio 2020, con nota di D. CARROZZO, [Aggressione di giornalisti da parte di un membro del clan Spada di Ostia: la Cassazione riconosce l'aggravante del metodo mafioso](#).

SISTEMA PENALE

Oltre che sul versante sanzionatorio, infatti, tale scelta **incide anche sul versante penitenziario**, determinando l'esclusione della applicazione del regime ostativo dei benefici penitenziari previsto dall'art. 4 *bis* o.p., oltre che per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., anche per quelli aggravati dall'art. 416 *bis*.1 c.p., nonché sul fronte delle misure cautelari, come ha già testimoniato la decisione di scarcerazione di Carminati.

Proprio tale profilo sembra essere stato alla base della recentissima **ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma** con cui è stata disposta la **liberazione** di Carminati per **decorrenza della durata complessiva massima della custodia cautelare**¹⁴.

L'annullamento dell'aggravante mafiosa originariamente contestata in relazione ai due reati di corruzione per i quali era in esecuzione la misura cautelare – incidendo sulla loro gravità e implicando una rideterminazione della quantificazione della pena da parte del giudice del rinvio – ha infatti **impedito “di ritenere irrevocabile la statuizione”**¹⁵ della Cassazione su tale **punto**.

Aderendo alla giurisprudenza prevalente, si è reputato che nei casi di rimessione al giudice di rinvio della sola determinazione della pena, la **formazione del giudicato progressivo** riguardi esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato, non anche la **commisurazione della sanzione, impedendo** così di valutare la detenzione dell'imputato come esecuzione di **pena definitiva**, ed **imponendo**, al contrario, di considerarla come **custodia cautelare** sottoposta al limite dei termini massimi di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. dei “due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza”.

Partendo da tale presupposto, e tenuto conto che la pena edittale massima vigente al *tempus commissi delicti* per il delitto di corruzione (al netto delle aggravanti mafiose escluse dalla S.C.) era di **otto anni di reclusione** e che il *punctum temporis* per calcolare la **decorrenza** dei termini doveva essere **retrodatato** *ex* art. 297, comma 3, ultima parte, c.p.p., alla data della prima ordinanza cautelare relativa ad altri reati connessi alla medesima indagine ma successivi, la misura della **custodia cautelare** è stata ritenuta **scaduta** il **7 aprile 2020**, con l'inevitabile corollario della scarcerazione di Carminati, non essendo questi ristretto per altra causa.

¹⁴ Tribunale di Roma, Sezione Riesame, ord., 15 giugno 2020.

¹⁵ Tribunale di Roma, *cit.*, 3.

SISTEMA PENALE

8. La sentenza in commento – soprattutto se **considerata** non in maniera isolata, ma in stretta **connessione** con **altre tre decisioni coeve** della stessa **Corte di Cassazione** – l’ordinanza di restituzione alla Sezione remittente del Presidente della S.C. del 2019¹⁶ con cui si è negata l’esistenza di un contrasto interpretativo in materia di mafie delocalizzate, la successiva decisione della Prima Sezione¹⁷ e la sentenza che ha ravvisato la sussistenza dell’art. 416 *bis* c.p. nella vicenda del *clan* Fasciani¹⁸ –, **segnala** una oramai **stabile inversione di tendenza della giurisprudenza** di legittimità rispetto al **problema** della **qualificazione giuridica delle mafie atipiche**, dopo anni di pericolosi sbandamenti.

Da una **lettura sinottica** di questi provvedimenti è possibile **ricavare** una serie di **punti fermi** in argomento che dovranno **condizionare** i **futuri orientamenti interpretativi** in questa materia così insidiosa.

In primo luogo, la decisione ha l’indiscusso merito di fornire una risposta al dilemma circa la qualificazione mafiosa dei fenotipi associativi differenti da quelli classici attraverso un **impianto** argomentativo rigoroso e **scevro da precomprensioni extragiuridiche**¹⁹ ed, all’opposto, incardinato su un **approccio strettamente gius-penalistico**, illuminato dai principî costituzionali di legalità, offensività e proporzionalità-ragionevolezza della pena.

Dal punto di vista **metodologico**, infatti, afferma chiaramente che la questione della natura mafiosa di un sodalizio criminale autoctono deve essere affrontata adoperando un **paradigma valutativo** di tipo **rigorosamente giuridico**, segnalando peraltro come questo sia l’unico utilizzabile per tutte le c.d. nuove mafie di cui all’art. 416 *bis*, ultimo comma, c.p., qualunque sia la loro declinazione. La **qualificabilità** in termini **mafiosi** delle **nuove associazioni criminali** diverse dai sodalizi storici **non** può essere esclusa o ammessa incondizionatamente, in modo **aprioristico**, ma deve essere sempre **subordinata all’accertamento in concreto**, nel singolo caso, **dell’effettiva sussistenza dei requisiti di tipicità** del delitto associativo mafioso esplicitati nel comma 3 dell’art. 416 *bis* c.p.

In secondo luogo, proprio la scelta di metodo di far discendere la risposta al quesito sulla caratura mafiosa o meno della vicenda ‘mafia capitale’ da un rigoroso apprezzamento di

¹⁶ Pres. Agg. Cass. S.u., ord. restituzione atti, 17 luglio 2019, cit.

¹⁷ Cass., Sez. I, 29 novembre 2019, n. 51489, in questa *Rivista*, 22 gennaio 2020, con nota di C. VISCONTI, [La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416 bis c.p.: le Sezioni unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé.](#)

¹⁸ Cass., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, Fasciani cit.

¹⁹ Per una analisi del fenomeno delle nuove mafie si veda R. SCIARRONE, *Mafie vecchie mafie nuove*, Roma, II ed., 2009; G. PIGNATONE-M. PRESTIPINO, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Roma, 2019.

SISTEMA PENALE

tipo normativo-valutativo, lascia intravedere in filigrana una **riaffermazione** ‘forte’ del **valore vincolante del principio di legalità legicentrico** in ambito penale²⁰. Riaffermazione, invero, particolarmente apprezzabile in un settore che aveva registrato pericolosi sbandamenti, soprattutto in materia di ‘mafie delocalizzate’: gli **elementi essenziali** del fatto tipico **non possono essere trascurati** o sminuiti **in sede applicativa** per ragioni di difesa sociale.

La sentenza ha anche **un’altra valenza** non di poco momento, **confermando l’importanza della funzione della nomofilachia in un sistema penale a legalità formale** come il nostro, consentendo di emendare a violazioni di legge emerse nelle decisioni di merito per motivi di legittimità e di cristallizzare una interpretazione delle medesime norme incriminatrici più fedele al dato normativo.

Inoltre, la decisione si caratterizza anche per aver **inaugurato un nuovo genere di provvedimento giudiziario**: la **sentenza** di legittimità **preceduta** da un **comunicato stampa**. In un’epoca storica di dilagante populismo penale mediatico²¹, per evitare ogni possibile deformazione di una decisione che, negando l’esistenza di un sodalizio mafioso a Roma, si poteva prestare ad una narrazione meta-giuridica parziale sia da parte di quanti ne condividessero la valutazione, sia da quanti la avversassero, la Corte ha ritenuto opportuno anticipare il deposito delle circa 400 pagine di motivazioni con una nota informativa con cui segnalava la natura non mafiosa della vicenda mafia capitale, ma, al contempo, si rimarcava la sua rilevanza penale ad altro titolo.

Infine, la sentenza in commento **conferma l’intreccio, ben evidente in** questo settore anche nei giudizi di legittimità, tra profili probatori e **questioni di diritto sostanziale**.

Anche questa decisione, così come quelle sincroniche richiamate in precedenza, sembra infatti rimarcare, ancora una volta, come spesso in materia di mafia **non sia in discussione il tipo criminoso descritto dall’art. 416 bis c.p.** e, soprattutto, la centralità al suo interno

²⁰ In argomento, si vedano per tutti i recenti contributi di F. PALAZZO, [La “nuova” legalità e il ruolo della Corte di Cassazione](#); V. MAIELLO, [La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi](#); R. BARTOLI, [Le garanzie della “nuova” legalità](#); A. CAPUTO-G. FIDELBO, [Appunti per una discussione sul ruolo della Corte di cassazione e “nuova” legalità](#); A. BASSI, [La gestione operativa della funzione nomofilattica della Corte Suprema di cassazione](#); M. VOGLIOTTI, [La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto](#), in questa *Rivista*, 5 marzo 2020.

²¹ Tra i diversi contributi in argomento si vedano per tutti G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2014, 102; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, ivi, 123 ss.; E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, in [www.discrimen.it](#), 3 giugno 2019; S. SEMINARA, *Consenso sociale, populismo e diritto penale*, in [www.giustiziainsieme.it](#), 10 giugno 2020.

SISTEMA PENALE

del requisito strutturale del metodo mafioso, ma **unicamente** il **materiale probatorio** necessario a provarlo.

Non può dunque essere ravvisato alcun improprio dimorfismo giuridico della fattispecie associativa, in forza del quale è possibile individuare una tipicità differenziata per le mafie tradizionali e per quelle nuove. Il **modello delittuoso** di associazione di tipo mafiosa è e resta **unico**, **variando** solamente gli **elementi** da prendere in considerazione per **affermarne** la **sussistenza** a seconda del sotto-tipo fenomenologico di volta in volta in gioco.

Ciò significa che se non è stata ragionevolmente ravvisata in questa vicenda specifica una associazione di tipo mafioso, **non** è però **preclusa** la possibilità che in altri casi all'apparenza analoghi di mafie autoctone o di altre mafie nuove possa pervenirsi a **soluzioni opposte**, purché nei giudizi di merito si accerti in concreto l'effettiva esplicitazione del metodo mafioso nelle sue plurime componenti.

Concludendo: la decisione in commento sembra avere una **valenza palindroma**, per un verso rappresentando l'ultimo atto che conferma la gravità dell'inchiesta romana 'mondo di mezzo', per altro verso costituendo il punto di **partenza** per la soluzione dei **problemi analoghi** che, in futuro, potranno affiorare rispetto a tutte le **mafie atipiche**.